

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 21 giugno 2019, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è svolta una riunione per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo, avviata dalla FARNESE PNEUMATICI SPA in data 02.05.2019.

Hanno partecipato:

- per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: la Dr.ssa Debora Postiglione della Div. VI della D.G. Rapporti di Lavoro e Relazioni Industriali;
- per la Regione Lazio: le Dr.sse Giulia Sforza e Francesca Mazzetti;
- per la FARNESE PNEUMATICI SPA: il Dott. Giulio Ottaviani, assistito dal Consulente del Lavoro Dott. Alessandro Falco;
- per la FILCAMS CGIL nazionale: il Sig. Andrea Montagni;
- per la FISASCAT CISL nazionale: il Sig. Marco Demurtas;
- per la FISASCAT CISL territoriale: il Sig. Aldo Pascucci;
- per la UILTUCS territoriale: la Sig.ra Elvira Fatiganti.

### PREMESSO CHE

- gm*
- a) FARNESE PNEUMATICI SPA, con sede legale a Vetralla (VT), ha avviato (con lettera del 2 maggio 2019 che qui si intende integralmente richiamata), una procedura di licenziamento collettivo, ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91, dichiarando un esubero strutturale pari a n. 64 lavoratori, di cui n. 61 nella Regione Lazio, n. 1 nella Regione Emilia Romagna e n. 2 nella Regione Puglia.
- b) Con lettera del 7 giugno 2019, la Società ha comunicato la conclusione della fase sindacale con verbale di mancato accordo e, pertanto, le Parti sono state convocate in data odierna.
- c) Nel corso del presente incontro la Società ha dichiarato quanto segue:
- la Società svolge attività di commercio all'ingrosso ed al dettaglio di pneumatici;
  - ad oggi, l'organico aziendale si è ridotto, a seguito di intervenute dimissioni, a n. 57 unità lavorative, di cui n. 1 con contratto di lavoro part-time: n. 56 occupate presso la Regione Lazio, n. 1 occupata presso la Regione Emilia Romagna e n. 0 presso la Regione Puglia;
  - i motivi tecnici, organizzativi e produttivi per i quali la Società si è vista costretta ad avviare una procedura di licenziamento collettivo, già esplicitati nella citata lettera di avvio della procedura, consistono essenzialmente nella difficoltà per la stessa di recuperare gli ingenti crediti e, conseguentemente, di far fronte ai consistenti debiti nonché gli elevati costi necessari a ristrutturare il magazzino, non sostenibili dall'Azienda;
  - a fronte della sopravvenuta crisi economico/finanziaria che ha comportato la cessazione dell'attività aziendale, la Società ha presentato al Tribunale di Viterbo istanza di Concordato Preventivo in bianco.
- g*
- d) A fronte di quanto sopra dichiarato le Parti, all'esito del confronto odierno, hanno concordato il ricorso alla CIGS per crisi aziendale per cessazione di attività, al fine di evitare una gestione traumatica degli esuberanti attuali. La Società dichiara che il presente accordo è sospensivamente condizionato alla eventuale autorizzazione del Tribunale ex art. 161, VII co., L.F. che la Società si obbliga a richiedere entro 7 giorni dalla data odierna. In caso di diniego dell'autorizzazione, il presente accordo resterà definitivamente improduttivo di effetti e si intenderà consensualmente risolto, senza che ciò possa dare luogo a pretese risarcitorie.
- e) Compatibilmente con il ricorso al citato ammortizzatore sociale, le Parti hanno convenuto di concludere con accordo la procedura di licenziamento collettivo in corso prevedendo, quale unico criterio di individuazione dei lavoratori da licenziare, la non opposizione al licenziamento da parte degli stessi.
- g*

- f) La Regione Lazio, presente al tavolo, ha sottoscritto in data odierna con Azienda e OO.SS. un accordo (che si allega al presente verbale) contenente le specifiche misure di politiche attive del lavoro nei confronti dei lavoratori interessati dalla CIGS, occupati nel territorio regionale.
- g) In data 18 giugno 2019, la Regione Emilia Romagna e la Società hanno sottoscritto un verbale di accordo, che si allega al presente verbale e ne costituisce parte integrante, relativo alle specifiche misure di politiche attive del lavoro nei confronti del lavoratore interessato dalla CIGS, occupato nella Regione.

## VISTO

- l'art. 44 del D.L. 28 settembre 2018, n. 109;
- le circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 04/10/2018 e n. 19 dell'11 dicembre 2018.

## TUTTO CIO' PREMESSO E VISTO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE.

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
- 2) La procedura di licenziamento collettivo, avviata dall'Azienda in data 2 maggio 2019, viene conclusa con accordo per un numero massimo di n. 56 lavoratori.
- 3) Le Parti concordano che l'individuazione dei lavoratori da licenziare avverrà sulla base dell'esclusivo criterio della non opposizione al licenziamento da parte dei lavoratori stessi.
- 4) La risoluzione dei rapporti di lavoro potrà avvenire entro il termine massimo del 30.06.2019, esercitando, pertanto, la facoltà di deroga al termine di legge di cui all'articolo 8, comma 4, legge n. 236/1993.
- 5) FARNESE PNEUMATICI SPA presenterà istanza di CIGS, ai sensi dell'art. 44 del D.L. n. 109/2018, in favore di un numero massimo di 57 lavoratori, di cui n. 56 occupati presso la Regione Lazio e n. 1 occupato presso la Regione Emilia Romagna.
- 6) In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 148/2015, le Parti dichiarano che, in considerazione dell'attuale situazione aziendale, non è possibile fare ricorso al contratto di solidarietà ex art. 21, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n.148/2015.
- 7) Il trattamento straordinario di integrazione salariale sarà richiesto per la durata di 12 mesi, a far data dal 01/07/2019 al 30/06/2020.
- 8) I lavoratori saranno sospesi a zero ovvero a riduzione oraria, a rotazione del personale interessato, sulla base della fungibilità dei profili professionali coinvolti.
- 9) In coerenza con quanto previsto al punto 5) della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 04/10/2018, la Società richiederà il pagamento diretto da parte dell'INPS del trattamento straordinario di integrazione salariale.
- 10) La Società ha quantificato l'onere a copertura dell'utilizzo del trattamento di CIGS in un importo di spesa pari a euro 995.602,30.
- 11) Le Parti hanno convenuto, altresì, di monitorare l'andamento del programma di CIGS con incontri di verifica, a livello locale, su richiesta di una delle Parti stesse.
- 12) Si allegano al presente verbale, e ne costituiscono parte integrante, gli accordi sottoscritti presso la Regione Lazio e la Regione Emilia Romagna.

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto di aver concluso, con esito positivo, la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 ed intendono, altresì, sanare eventuali irregolarità o carenze o vizi afferenti la comunicazione di avvio ed altri passaggi procedurali, ai sensi dell'art. 4, comma 12, della legge n. 223/91, come modificata dalla legge n. 92/2012. Le Parti si danno atto, altresì, di aver raggiunto l'accordo di cui all'art. 44 del D.L. n. 109/2018.



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dichiara conclusa con accordo la procedura di esame congiunto di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91 ed esperita con esito positivo la procedura di esame congiunto ex art. 24 del D.Lgs. n. 148/2015.

Questo Ufficio, esperita l'attività di mediazione, trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla Divisione IV della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione per l'espletamento della fase istruttoria e decisoria di sua competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

REGIONE LAZIO

FARNESE PNEUMATICI SPA

OO.SS.